



Decreto Dirigenziale n. 90 del 26/06/2015

Struttura di Missione - Programmazione e Gestione delle Risorse Idriche

Oggetto dell'Atto:

Affidamento del servizio di controlli interni sulla qualità dell'acqua, destinata al consumo umano, distribuita dal sistema acquedottistico denominato - Acquedotto Campano nei Comuni dell'A.T.O. n. 2 di Napoli - Volturno e dell' A.T.O n.4 - Esecuzione anticipata servizio ai sensi della normativa vigente.

Il Coordinatore

PREMESSO:

- a. che la Regione Campania, per il tramite della Struttura di Missione "Programmazione e Gestione delle Risorse Idriche" istituita con L.R. n. 16 del 07/08/2014 commi da 92 a 98, è, per quanto di seguito, gestore grossista di acqua, provvedendo alla gestione *"in economia"* dei relativi impianti regionali e distribuendo acqua destinata al consumo umano, attraverso il sistema acquedottistico denominato *"Acquedotto Campano"*, nei Comuni dell'A.T.O. n. 2 Napoli-Volturno e dell'A.T.O. n. 4 Sele;
- b. che ai sensi dell'art. 153, D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., *"le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare"*;
- c. che ai sensi del DPR n. 218/1978 e dell'art.139 *"Tutte le opere realizzate e collaudate dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite entro il termine di sei mesi dal loro collaudo, con i criteri e le modalità indicate dal Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali che provvederanno al conseguente eventuale passaggio agli enti locali e agli altri enti destinatari, tenuti per legge ad assumere la gestione"*;
- d. che ai sensi del successivo art. 148 del DPR 218/1978 *"Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 183 del 1976, tutte le opere di cui all'art. 139, già realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite, con i criteri e le modalità indicati dal Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all'art. 8, alle Regioni che provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse agli enti locali e agli altri enti destinatari tenuti per legge ad assumere la gestione"*;
- e. che con Decreto del 4 agosto 1983 il Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno ha trasferito alla Regione Campania ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 183/1976 gli acquedotti realizzati dalla CASMEZ;
- f. che la DGR n. 9513 del 9.11.1982 e la DGR n. 9488 del 22.12.1983 disciplina la gestione in nome e per conto della Regione gli acquedotti trasferiti dalla CASMEZ;
- g. che ai sensi dell'art. 172, comma 6, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., *"Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'[articolo 50](#) del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218](#), da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati"*;
- h. che le infrastrutture regionali di cui sopra non erano state trasferite agli ATO precedentemente costituiti, a tutt'oggi, in quanto è in corso la costituzione degli IEATO e la Regione Campania, al fine di superare le difficoltà emerse e per creare le condizioni affinché la normativa nazionale in materia di servizio idrico integrato trovi puntuale attuazione, in maniera contestuale, nell'intero territorio regionale, con deliberazione di Giunta Regionale n. 812/2014, ha provveduto ad individuare - ai sensi del vigente art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - gli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali regionali, che opereranno in sostituzione dei soppressi Enti d'Ambito, con il compito, tra l'altro, di individuare tempestivamente i soggetti affidatari della gestione del S.I.I. negli A.T.O. di rispettiva competenza;
- i. inoltre, con delibera di Giunta Regionale n. 149/2015, è stato approvato lo schema di convenzione-tipo per la costituzione, da parte degli enti locali interessati, dei predetti Enti di Governo d'Ambito, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

- j. dunque, con la piena operatività degli Enti di Governo d'Ambito e con la definizione dei su richiamati procedimenti istruttori, si determineranno le condizioni per la puntuale attuazione delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- k. che, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D. Lgs. N. 31/2001 ss.mm.ii., il gestore attuale è tenuto ad effettuare dei controlli interni per la verifica dell'acqua destinata al consumo umano, avvalendosi di laboratori di analisi interni ovvero mediante stipula di apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici;
- l. che l'art. 7 stabilisce che sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici;
- m. che la Regione Campania non dispone di laboratori di analisi interni per l'effettuazione dei controlli interni sulla qualità dell'acqua, destinata al consumo umano, distribuita dal sistema acquedottistico denominato "Acquedotto Campano", nei Comuni dell'A.T.O. n. 2 Napoli-Volturno e dell'A.T.O. n. 4 Sele e, pertanto, ha necessita di avvalersi, ai sensi dei richiamati art. 165 del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii. e art. 7 del citato Decreto Legislativo n. 31/2001 ss.mm.ii., di un laboratorio interno ad altro soggetto gestore del servizio idrico;

PREMESSO altresì:

- α. che, con decreto dirigenziale n. 1486 del 17/10/2014, è stato autorizzato l'avvio di una nuova procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del citato Decreto Legislativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al capitolato speciale d'appalto ed allo schema di contratto, approvati con decreto dirigenziale n. 521 del 01/04/2014, stabilendo di avvalersi, per la regolamentazione e l'espletamento della procedura di gara de quo fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, del supporto specialistico della U.O.D. 06 "Centrale acquisiti e stazione unica appaltante della Regione" della Direzione Generale per le Risorse Strumentali;
- β. che, con il precitato Decreto, nelle more della definizione delle nuova procedura di selezione pubblica, previa valutazione delle offerte economiche pervenute da parte dei soggetti gestori del servizio idrico – GORI SPA , A.B.C. E Alto Calore Servizi- è stata affidata alla società A.B.C. s.p.a., migliore offerente, con sede legale in Napoli , l'effettuazione dei controlli interni sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano, distribuita dal sistema acquedottistico denominato "Acquedotto Campano" nei Comuni dell'ATO n. 2 Napoli-Volturno e dell'ATO n. 4 Sele , per l'importo di € 174.917,264;
- χ. che in data 18/12/2014 prot. 0864950 è stata sottoscritta la relativa convenzione con durata di 6 mesi e con inizio della prestazione entro 15 giorni dalla stipula del precitato atto convenzionale;
- δ. che detta convezione scade il 30/6/2015;

CONSIDERATO altresì:

- α. che, con decreto dirigenziale n. 387 del 19/11/2014 della U.O.D. 06 "Centrale acquisiti e stazione unica appaltante della Regione" della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, è stata indetta, ai sensi del citato decreto dirigenziale n. 1486 del 17/10/2014, nuova procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio da effettuarsi presso gli impianti dell'Acquedotto Campano a servizio dei comuni dell'A.T.O. n. 2 Napoli- Volturno e dell'A.T.O. n. 4 Sele;
- β. che con Decreto Dirigenziale Dipart. 55 Direz. Gen. 15 n. 35 del 23/4/2015 si è disposto:
 - 1. di prendere atto dei verbali di gara e di approvare la graduatoria finale;
 - 2. di aggiudicare definitivamente , per l'importo di € 310.073,335 – con un ribasso del 34,666% sull'importo a base d'asta – alla Cooperativa Agricola "Fragneta – Scauzini"

con sede in Contrada Vallepiano – 82030 Torrecuso, la gara per l'affidamento del servizio di analisi cliniche e microbiologiche di laboratorio da effettuarsi presso gli impianti dell'Acquedotto Campano a servizio dei comuni dell'ATO n. 2 Napoli-Volturno e dell'ATO n. 4 Sele;

3. di comunicare l'aggiudicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 79 comma 5;

- χ. che, con nota prot. 0366105 del 27/05/2015, presa in carico in data 29/05/2015, la Direzione Generale per le Risorse Strumentali UOD Centrale acquisti - Stazione Unica Appaltante, ha comunicato che “dai controlli effettuati sull'aggiudicataria Cooperativa Agricola Fragneta – Scauzi non sono emersi elementi ostativi all'aggiudicazione definitiva; pertanto l'aggiudicazione disposta con Decreto Dirigenziale n. 35 del 23/4/2015, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del Codice degli Appalti, è divenuta efficace”;
- δ. che con la medesima nota ha trasmesso, ai fini degli adempimenti relativi alla stipula del contratto, la documentazione comprovante la verifica del rispetto dei requisiti previsti;

RILEVATO:

- a. che attualmente sono in corso di svolgimento le attività istruttorie propedeutiche alla stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 16 del Disciplinare di Gara che richiedono una certa tempistica dovuta alla necessità di adeguare lo schema di contratto a quanto richiesto dalle Linee guida dell'Ufficiale Rogante ;
- b. che l'esito di tale attività con la conseguente sottoscrizione del contratto è presumibile possa avvenire in data successiva alla scadenza del servizio (30/6/2015);
- c. che la mancata esecuzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico;

DATO ATTO:

- a. la Determina n. 1 del 12.1.2010 dell'AVCP con oggetto “Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi” al punto 8 denominata “Negligenza ed errori gravi nell'attività professionale (articolo 38, comma 1, lett. f)” recita : La disposizione è il risultato di una sintesi tra quanto previsto alla lettera f) dell'articolo 75 d.P.R. n. 554/1999 per i lavori pubblici (“grave negligenza o malafede”) e quanto disposto dall'articolo 11 del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 per le forniture e dall'articolo 12 del d.lgs. n. 17 marzo 1995, n. 157 per i servizi (errore grave commesso nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova) di modo che ciascun settore, lavori da una parte e forniture e servizi dall'altra, risulta arricchito da quanto previsto nella previgente normativa per l'altro settore. Sono, in dettaglio, esclusi i soggetti che “secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”. Ai fini della configurazione delle ipotesi in esame, non basta che le prestazioni non siano state eseguite a regola d'arte ovvero in maniera non rispondente alle esigenze del committente, occorrendo, invece, una violazione del dovere di diligenza nell'adempimento qualificata da un atteggiamento psicologico doloso o comunque gravemente colposo dell'impresa. Non si ritiene che la grave negligenza e la malafede debbano essere accertate in sede giurisdizionale, dovendosi ritenere sufficiente la valutazione fatta dalla stessa stazione appaltante, in sede amministrativa, del comportamento tenuto in altri e precedenti rapporti contrattuali dall'impresa che intende partecipare alla nuova procedura di affidamento. Tale linea interpretativa poggia, oltre che sul dato testuale - dal momento che, ove il legislatore ha ritenuto necessario l'accertamento definitivo o il passaggio in giudicato della sentenza, lo ha richiesto espressamente - sulla considerazione che la clausola di esclusione di cui alla lettera f) non ha carattere sanzionatorio ma si pone l'obiettivo di salvaguardare l'elemento fiduciario, che deve necessariamente essere presente nei confronti dell'impresa e che è stato evidentemente

compromesso in presenza di un giudizio formulato dalla stessa stazione appaltante circa la grave negligenza commessa dall'aspirante partecipante, con la conseguenza dell'illegittimità dell'esclusione disposta sulla base di vicende delle quali sia obiettivamente verificabile la modesta lesività. La valutazione di esclusione deve comunque essere sempre motivata, essendo connessa a nozioni ampie e generiche quali quelle di grave negligenza e malafede, che richiedono una adeguata motivazione in punto di fatto e di diritto, a seguito di un accertamento obiettivo, basato su elementi concreti, oggettivi e ragionevoli. Riguardo la corretta individuazione della "stessa stazione appaltante", come già sostenuto nella determinazione n. 8/2004 nella vigenza del d.P.R. 554/1999, si ritiene che debba farsi riferimento alla amministrazione considerata come soggetto dotato di una personalità giuridica autonoma e non alle sue articolazioni, anche territoriali. Conseguentemente sono da considerarsi commesse nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara la grave negligenza o la malafede compiute nell'ambito di un rapporto negoziale intercorso con un soggetto che costituisce una mera articolazione interna, priva di personalità giuridica autonoma, della stazione appaltante stessa. La nuova formulazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 38 del Codice che, recependo quanto disposto dall'articolo 45, comma 2, lettera d), della direttiva 2004/18/CE, analogo al cit. articolo 24 della previgente direttiva, prevede espressamente, quale causa di esclusione, anche l'errore grave nell'esercizio di attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova, determina il superamento del precedente avallo interpretativo. L'errore grave riguarda, più in generale, la attività professionale dell'imprenditore e quindi la sua reale capacità tecnica e professionale. La rilevanza dell'errore grave non è circoscritta ai casi occorsi nell'ambito di rapporti contrattuali intercorsi con la stazione appaltante che bandisce la gara, ma attiene indistintamente a tutta la precedente attività professionale dell'impresa, in quanto elemento sintomatico della perdita del requisito di affidabilità e capacità professionale ed influente sull'idoneità dell'impresa a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico che la stazione appaltante persegue. Anche con riferimento all'errore grave, la stazione appaltante è tenuta ad esprimere una valutazione che deve essere supportata da congrua motivazione. L'accertamento dell'errore grave può avvenire con qualsiasi mezzo di prova e, quindi, può risultare sia da fatti certificati in sede amministrativa o giurisdizionale, che da fatti attestati da altre stazioni appaltanti o anche da fatti resi noti attraverso altre modalità";

- b. la società ABC (già Arin S.p.A.) ha attualmente in corso tre giudizi contro la Regione Campania, di seguito indicati:
 - a. Acqua Campania S.p.A. c/Arin S.p.A. (oggi ABC) + Regione Campania – Tribunale di Napoli, XII Sezione Dott. Vitale R.G. 19117/2011;
 - b. Acqua Campania S.p.A. c/Arin S.p.A. (oggi ABC) + Regione Campania – Tribunale di Napoli, XII Sezione, Dott. Vitale R.G. 19922/2011;
 - c. Acqua Campania S.p.A. c/ ABC + Regione Campania – Tribunale di Napoli, XII Sezione, Dott. Gallo R.G. 33009/2014.
- c. Tali giudizi in particolare risultano avviati dalla mandataria alla riscossione dell'Amministrazione regionale, in ragione del mancato pagamento delle tariffe di depurazione e del servizio idrico in favore della Regione Campania;
- d. Inoltre, ABC risulta essere venditore ed acquirente di acqua in favore e dalla Regione Campania, e dunque si ritiene opportuno in questa fase evitare situazioni che possano determinare ipotesi di conflitto di interessi, tenuto conto del rapporto concorrenziale, allo stato, tra Regione Campania ed ABC.
- e. che l'art. 11, comma 9, del codice appalti prevede l'esecuzione d'urgenza del servizio in attesa della stipula del contratto;
- f. in particolare prevede che divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Ai sensi del comma 12 l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.

- g. che, ai sensi dell'art. 302 del DPR 207/2010, il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2, l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento; in particolare il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'[articolo 11, comma 9, del codice](#), l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
 - a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
 - b) in casi di comprovata urgenza.
- h. che ai sensi del comma 3 il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2, l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
- i. che con Decreto n. 79 del 16.6.2015, è stato nominato l'ing. Umberto Di Nunno, già titolare di "PO" denominata "Controllo tecnico amministrativo sugli impianti acquedottistici regionali" Responsabile tecnico-amministrativo che svolga le funzioni di coordinamento della programmazione e del servizio di distribuzione idrica; curando altresì, per quanto di competenza i rapporti con gli ATO ed i Gestori del S.I.I., ivi compreso il Concessionario della Regione Acqua Campania S.p.A., nonché Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione degli interventi ordinari e straordinari sulle reti e gli impianti dell'Acquedotto Campano, con i compiti indicati nelle norme richiamate in preambolo nel Codice dei contratti;
- j. che con il medesimo Decreto è stato nominato il geom. Aldo Cimmino, già titolare di "PS" denominata "Responsabile operativo della conduzione degli impianti acquedottistici", responsabile della gestione del servizio di potabilizzazione e analisi delle acque dell'Acquedotto Campano nonché Direttore di esecuzione dei relativi contratti, con i compiti indicati nelle norme richiamate in preambolo nel Codice dei contratti;
- k. che Il servizio, fino a stipula del relativo contratto, verrà svolto in piena conformità ai documenti di gara e dunque al Piano dei controlli, tipologie di analisi con parametri, all'*Offerta tecnica*, all'*Offerta economica* presentate dall'aggiudicatario in sede di gara;
- l. che ricorrono tutte le condizioni previste dalla normativa di cui sopra ai fini della esecuzione in via d'urgenza e comunque la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
- m. che si ritiene dunque doveroso ed opportuno preferire la soluzione tecnica della consegna urgente anticipata alla ditta aggiudicataria piuttosto che la proroga del rapporto in essere;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio amministrativo della Struttura tecnica di Missione;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1) di prendere atto dell'esito della procedura svolta per l'affidamento del servizio di controlli interni sulla qualità dell'acqua, destinata al consumo umano, distribuita dal sistema acquedottistico

denominato “Acquedotto Campano” nei Comuni dell’A.T.O. n. 2 Napoli-Volturno e dell’A.T.O. n. 4 Sele, con l’aggiudicazione definitiva disposta con D.D. n. 35 del 23/4/2015 per l’importo di € 310.073,335 – con un ribasso del 34,666% sull’importo a base d’asta – alla Cooperativa Agricola “Fragneta – Scauzini” con sede in Contrada Vallepiano – 82030 Torrecuso;

- 2) di dare atto che sono in corso di svolgimento le attività istruttorie propedeutiche alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare di Gara;
- 3) di dare atto, altresì, che l’esito di tale attività con la conseguente sottoscrizione del contratto in favore dell’aggiudicatario, è presumibile possa avvenire in data successiva alla scadenza della convenzione attualmente operante (30/6/2015);
- 4) di ritenere, pertanto, presenti tutte le condizioni di cui all’art. 11, comma 9, del Codice dei Contratti e di cui all’art.302, comma 2, del DPR 207/2010;
- 5) di dare atto specificamente che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
- 6) di autorizzare, coerentemente con quanto disposto dall’art. 302 comma 2 del DPR 207/2010 e dall’art. 11 comma 9 del Codice dei Contratti, l’esecuzione anticipata del servizio in questione in favore della Cooperativa Agricola “Fragneta – Scauzini” con sede in Contrada Vallepiano – 82030 Torrecuso a far data DAL 1/6/2010 e fino alla sottoscrizione del Contratto di appalto;
- 7) di dare atto che Il servizio verrà svolto in piena conformità ai documenti di gara e dunque *al Piano dei controlli, tipologie di analisi con parametri, all’Offerta economica* presentate dall’aggiudicatario in sede di gara;
- 8) di dare atto che sono state effettuate prenotazioni sul cap. n. 1506 missione 09, programma 04, titolo 01, n. 32\2015 per € 434.256,44, e n. 14\2016 per € 144.752,15;
- 9) di impegnare la somma di € 189.144,73 sul cap. 1506 dell’esercizio finanziario 2015, mediante trasformazione della prenotazione n. 32/2015, in favore della Cooperativa Agricola “Fragneta – Scauzini” con sede in Contrada Vallepiano – 82030 Torrecuso – C.F./P.IVA: 00555840628;
- 10) di impegnare la somma di € 245.111,71 sul cap. 1506 dell’esercizio finanziario 2015, mediante trasformazione della prenotazione n. 32/2015, in favore di A.B.C. Azienda speciale con sede legale in Napoli alla via Argine n. 929 – C.F./P.IVA: 07679350632;
- 11) di impegnare la somma di € 144.752,15 sul cap. 1506 dell’esercizio finanziario 2016, mediante trasformazione della prenotazione n. 14/2016, in favore della Cooperativa Agricola “Fragneta – Scauzini” con sede in Contrada Vallepiano – 82030 Torrecuso per il servizio da rendere nel 2016 ai sensi di quanto previsto nel C.S.A.;
- 12) di impegnare la somma di € 44.392,58 in favore della Cooperativa Agricola “Fragneta – Scauzini” con sede in Contrada Vallepiano – 82030 Torrecuso - per il servizio da rendere nel 2016 ai sensi di quanto previsto nel C.S.A., sul cap.1506 dell’esercizio finanziario 2016 bilancio gestionale 2015/2017 avente la seguente transazione elementare: Miss. 09, progr. 01, Macr. 103, V livello del piano dei conti 1.03.02.09.004, cofog 05.2, cod. UE 8, siope di bilancio 1 03 01, per. Sanità 3, ric. 3;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 14) di dare atto che gli impegni di cui al presente provvedimenti rientra nel limite assegnato alla scrivente struttura regionale con DGR 173/2015 e con DGR 215/2015;
- 15) il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 16) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Umberto Di Nunno e il Direttore dell’esecuzione della convenzione il geom. Aldo Cimmino con i poteri di cui alla normativa vigente richiamata nel D.D. n. 79 del 16.6.2015;
- 17) di dare atto che il presente decreto è da considerarsi atto interno e, pertanto, in ossequio a quanto disposto con circolare prot. n. 459326 del 26.05.2009 del Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale, non viene inoltrato per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
- 18) di notificare il presente provvedimento al RUP e al Direttore dell’esecuzione;

19) di trasmettere il presente atto all'Ufficio regionale competente per l'archiviazione degli atti monocratici.

Ing. Angelo Pepe